| | |
|---|---|
| Proposta | n. PDET-2025-754 del 20/10/2025 |
| Determinazione dirigenziale | n. DET-2025-740 del 20/10/2025 |
| Oggetto | Struttura Idro-Meteo-Clima. Subappalto ad Arpa Liguria di attività di coordinamento del monitoraggio marino nell'area del Golfo del Tigullio, di analisi di laboratorio dei relativi campioni per la determinazione in matrici acque di mare e acque superficiali di E.coli ed Enterococchi, nutrienti, Solidi Sospesi Totali, POM e di supporto tecnico scientifico all'ingegnerizzazione del Sistema Modellistico, nell'ambito del contratto con ISPRA avente ad oggetto il servizio per la realizzazione di un sistema modellistico per la previsione di eventi di inquinamento a breve termine "SHORT TERM" in aree di Acquacoltura e Turistico Ricreazionali - Progetto "PNRR - MER - SIMBA" (CIG A0163FD626 - C.U.P. I81G22000100001). |
| Dirigente adottante | Struttura Idro-Meteo-Clima - Alberoni Pier Paolo |
| Dirigente proponente | STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA - Alberoni Pier Paolo |
| Responsabile del procedimento | Alberoni Pier Paolo |

Questo giorno *20/10/2025* il Responsabile di STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA, Alberoni Pier

Paolo, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 144 del 30/12/2024 recante “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per l'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2025-2027, del Piano Investimenti 2025-27, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2025, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2025”;
- la D.D.G. n. 145 del 30/12/2024 recante “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2025”;
- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato con D.D.G. n. 136 del 29/12/2023;

VISTO:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici” (d’ora in poi Codice) e ss.mm. ii.;

PREMESSO:

- che, con decreto a contrarre n. 78 prot. n. 0309410 del 23 ottobre 2023, ISPRA ha determinato di procedere all’affidamento del servizio per la realizzazione di “Sistemi di osservazione integrati per il monitoraggio degli impatti e delle pressioni sugli habitat marini e costieri in aree hot-spot e degli eventi di inquinamento “short term” - Intervento B36 - Sistemi di osservazione integrati monitoraggio impatti - sviluppo di un sistema per l’analisi idrodinamica ad alta risoluzione degli eventi di inquinamento “short term” ed impatti su turismo, acquacoltura e altre attività produttive (Cig A0163FD626 - CUP I81G22000100001), per un importo complessivo di Euro 2.764.434,89, oltre IVA se dovuta;
- che è stato costituito, ai sensi degli artt. 65 e 68 del Codice dei Contratti, con atto registrato a Roma l’11/3/2024, Raggruppamento temporaneo tra Università degli studi dell’Aquila (mandataria), Consiglio Nazionale delle Ricerche, Arpae Emilia-Romagna e DHI s.r.l. a socio unico (mandanti);
- che questo ha partecipato alla procedura suddetta ed è risultato primo classificato pertanto, con il provvedimento n. 002913 del 23/01/2024, ISPRA ha aggiudicato l’appalto di cui trattasi al

Raggruppamento temporaneo suddetto, di cui ARPAE è mandante;

- che, con D.D.G. n. 17 del 23/02/2024 Arpae ha preso atto dell'aggiudicazione in qualità di mandante dell'appalto suddetto ed ha delegato al Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, alla Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne e al Direttore Tecnico l'adozione di ogni atto, successivo alla sottoscrizione del contratto, che si renda necessario per garantire lo svolgimento delle attività progettuali nel limite del budget assegnato;
- che, in data 18/6/2024, è stato sottoscritto contratto di appalto tra l'RTI aggiudicatario e ISPRA;
- che l'intervento oggetto dell'appalto, di seguito denominato "PNRR-MER-SIMBA" (SISTEMA MODELLISTICO PER LA PREVISIONE DI EVENTI DI INQUINAMENTO A BREVE TERMINE "SHORT TERM" IN AREE DI ACQUACOLTURA E TURISTICO-RICREAZIONALI) dovrà essere completato entro e non oltre ventisei mesi dalla data di sottoscrizione del citato verbale di avvio delle attività e comunque non oltre il 30 giugno 2026, con un budget complessivo pari a Euro 2.736.790,54, nella forma del contributo alla spesa a valere sulla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Misura 3 "Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine", Investimento 3.5 "Ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini";
- che l'obiettivo principale del progetto "PNRR-MER-SIMBA" è realizzare un sistema modellistico in ambito marino-costiero per la previsione di eventi di inquinamento a breve termine "SHORT TERM" in aree di acquacoltura e turistico-ricreazionali;
- che Arpae collaborerà alle attività rivolte a: caratterizzazione delle fonti di contaminazione in relazione agli eventi di inquinamento (termini sorgente); sviluppo della componente del sistema modellistico, in relazione all'idrodinamica e al trasporto in aree marino costiere, nonché della componente idrologica e di idrodinamica e del trasporto in fiumi e collettori; supporto all'ingegnerizzazione della catena modellistica; formazione e redazione della manualistica tecnica;
- che per la realizzazione del progetto "PNRR-MER-SIMBA" potranno essere sostenuti da Arpae complessivamente costi per Euro 711.565,54, oltre IVA se dovuta;
- che, dal finanziamento per la partecipazione al progetto, deriverà per Arpae un'entrata pari ad Euro 711.565,54, oltre IVA;
- che tale contributo sarà utilizzato da Arpae nel rispetto delle norme contenute nei richiamati regolamenti e i costi sostenuti saranno rendicontati secondo le scadenze stabilite;
- che, come previsto in sede di offerta, l'Appaltatore si è riservato di subappaltare a terzi le

prestazioni descritte all'art. 15 del contratto di appalto;

- che ARPAE intende ricorrere al subappalto per le seguenti attività:
  1. Attività di coordinamento del monitoraggio marino integrativo nell'area del Golfo del Tigullio;
  2. Analisi di laboratorio dei relativi campioni per la determinazione in matrici acque di mare e acque superficiali di E.coli ed Enterococchi, nutrienti, Solidi Sospesi Totali, POM;
  3. Supporto tecnico scientifico all'ingegnerizzazione del Sistema Modellistico
- che, per l'esecuzione delle attività di cui al punto precedente, è stata individuata l'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente Ligure (nel seguito ARPAL), ente di diritto pubblico istituito con Legge Regionale n. 39/95, la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge Regionale n. 20/06, nell'ambito delle proprie competenze, può fornire assistenza tecnica e supporto nei confronti degli enti territoriali, delle imprese e del mondo delle professioni, attraverso la stipula di contratti e convenzioni;
- che il sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente SNPA, ai sensi dell'art. 12 della L. 132/2016, prevede per gli enti e Agenzie rientranti nel sistema di ricorrere in via prioritaria alle Rete Nazionale dei laboratori per le proprie attività ordinarie e straordinarie e che, in particolare, in data 28.01.25 è stato stipulato il Protocollo d'Intesa ISPRA/ARPA/APPA, concerne l'esecuzione delle attività di analisi di laboratorio in coerenza con l'articolo 12 della Legge 132/2016;
- che sussiste l'interesse pubblico, nell'ambito dell'Appalto di cui trattasi, ad affidare ad ARPAL il subappalto di cui trattasi data l'affidabilità del servizio reso da un soggetto di diritto pubblico inserito nella Rete dei Laboratori SNPA;

CONSIDERATO:

- che, con nota dell' 01/08/2025, acquisita al protocollo ARPAE con il Prot. 01/08/2025.0139599.E, ARPAL ha confermato la propria disponibilità ad eseguire in subappalto le prestazioni occorrenti ai costi di cui al preventivo trasmesso in allegato alla suddetta comunicazione;
- che, per le attività da subappaltare, è stato stimato un importo pari ad euro 105.275,00 (IVA 22%);
- che ARPAL ha dato atto dell'esatta conoscenza degli atti dai quali risultano le obbligazioni relative ai servizi da eseguire in subappalto;
- che l'efficacia del contratto di subappalto di cui trattasi è condizionato all'autorizzazione allo stesso da parte di ISPRA, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO:

- che il subappaltatore ha prodotto la documentazione richiesta (assunta al prot. n. 101025.0179826) dalle clausole del contratto di appalto di cui sopra e dal Capitolato Speciale della procedura di aggiudicazione di cui in premessa;
- che il subappaltatore ha dichiarato l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.m.. e dei requisiti per l'esecuzione del contratto medesimo;
- che il subappaltatore ha dichiarato di adempiere agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 comma 9 della legge 136/2010 e agli obblighi derivanti dalla normativa PNRR e previsti dalla documentazione di gara, presentando inoltre copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, con attestazione della sua conformità con quello trasmesso alla RSA-RSU ed alla Consigliera regionale di parità, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.L.77/2021;
- che il contratto di subappalto mantiene gli stessi CIG e CUP dell'appalto principale, al fine della trasparenza e della digitalizzazione del ciclo vita degli appalti;

RITENUTO:

- di approvare il contratto di subappalto, allegato al presente atto e da sottoscrivere con A.R.P.A.L. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, via Bombrini, 8 - Genova (C.F./P.I. 01305930107), avente ad oggetto l'affidamento dei servizi enunciati all'art. 3 del contratto medesimo (Cig A0163FD626 - CUP I81G22000100001), nell'ambito del progetto "PNRR- MER- SIMBA", a fronte del corrispettivo pari ad euro 105.275,00 (iva al 22%);

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il DURC del subappaltatore, risultato regolare;
- che Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/90, è il sottoscritto dirigente, Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima;
- che i pagamenti verranno effettuati direttamente da Arpae al subappaltatore nelle modalità di cui agli artt. 9, 10 e 11 del contratto di subappalto;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
- che il presente atto non comporta costi aggiuntivi rispetto a quanto disposto con la D.D.G. n. 17 del 23/02/2024 in quanto il costo per il subappalto è compreso nelle somme in essa stimate;
- l'assenza di cause di conflitto, anche potenziale, di interesse del sottoscritto dirigente, nella procedura di cui in premessa;

SU PROPOSTA:

- del sottoscritto dirigente, Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile di codesta determinazione ai sensi del Regolamento sull'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 111 del 13/11/2019 come revisionato dalla D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 nella persona del Dott. Matteo Angelillis, titolare di Incarico di funzione di Unità Amministrazione Area Metropolitana e Struttura Idro-Meteo-Clima;

DETERMINA

1. di approvare il contratto di subappalto, allegato sub A) al presente atto, da sottoscrivere con A.R.P.A.L. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, via Bombrini, 8 - Genova (C.F./P.I. 01305930107), avente ad oggetto l'affidamento dei servizi enunciati all'art. 3 del contratto medesimo (Cig A0163FD626 - CUP I81G22000100001) nell'ambito del progetto "PNRR- MER- SIMBA", a fronte del corrispettivo pari ad euro 105.275,00 (iva al 22%);
2. di dare atto che l'efficacia del contratto di subappalto è subordinata all'autorizzazione concessa da ISPRA, Stazione Appaltante dell'appalto principale;
3. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento, pari ad euro 128.435,50 (Iva inclusa) trovano copertura secondo le previsioni di cui alla D.D.G. n. 17 del 23/02/2024, sul budget:
   - € 116.000,00 su esercizio 2025 imputato al progetto 24SIB-SIPNC/SERAP-SEVAR;
   - € 12.435,50 su esercizio 2026 imputato al progetto 24SIB-SIPNC/SERAP-SEVAR;
4. di dare atto che agli obblighi di trasparenza assolverà la stazione appaltante secondo le disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata dalla delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023 sull'avvio del processo di digitalizzazione, in relazione alle procedure avviate dopo il 01/01/2024.

IL DIRIGENTE ADOTTANTE
Firmato digitalmente
Alberoni Pier Paolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

TRA

Arpae Emilia Romagna, con sede legale in via Po n. 5 - Bologna ( PEC dirgen@cert.arpa.emr.it) - partita IVA 04290860370, in persona del dott. Pier Paolo Alberoni, Responsabile del Servizio Idro-meteo -Clima di Arpae, come da delega di cui alla D.D.G. n.17/2024 (di seguito "Arpae")

E

Arpa Liguria, con sede legale in Genova alla via Bombrini, 8 - Genova (PEC arpal@pec.arpal.liguria.it) partita IVA 01305930107, in persona della Dott.ssa Elisabetta Trovatore, nella sua qualità di Direttore Generale (di seguito "ARPAL")

PREMESSO

a) che tra l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con sede legale in Roma alla via Vitaliano Brancati n. 48 (c.f./P.I. 10125211002), (di seguito Stazione appaltante), e il RTI costituito tra l'Università degli Studi dell'Aquila (C.F./P.I. 01021630668), (di seguito anche UNIVAQ). con sede legale presso il Palazzo Camponeschi, piazza Santa Margherita 2, all'Aquila (nella sua qualità di capogruppo mandataria) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma al Piazzale Aldo Moro n. 7 ( C.F. 80054330586 - P.I. 02118311006), Arpae Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po 5, C.F. e P.IVA 04290860370 e DHI s.r.l. a socio unico, con sede in Genova alla via Bombrini n.11/12 ( C.F./P.I. 07741870013) (mandanti), di seguito per brevità l'Appaltatore, in data 11 marzo 2024, è stato sottoscritto il contratto avente per oggetto il Servizio per la realizzazione di un sistema modellistico per la previsione di eventi di inquinamento a breve termine "short term" in aree di acquacoltura e turistico-ricreazionali, incluso nell'intervento B36 - Investimento n.3.5 - RIPRISTINO E TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI all'interno della Missione 2 (RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA) - Componente 4 "TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA" del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021 - CIG AO163FD626 - CUP I81G22000100001 (nel seguito "Appalto");

b) che nell'ambito del Raggruppamento aggiudicatario, Arpae Emilia-Romagna è titolare di una quota pari al 26% del totale complessivo, ed è responsabile all'interno del Raggruppamento delle attività concernenti la caratterizzazione degli scarichi e supporta UNIVAQ nelle attività di validazione della componente modellistica che richiedono il reperimento dei dati disponibili e delle nuove misure;

c) che, come previsto in sede di offerta, per l'esecuzione dell'Appalto l'Appaltatore si è riservato di subappaltare a terzi le prestazioni descritte all'art. 15 del suddetto contratto, tra cui rientra, tra l'altro, una parte delle attività facenti capo ad Arpae Emilia-Romagna;

d) che, in particolare, uno dei siti pilota individuati per lo sviluppo del Sistema Modellistico è il Golfo del Tigullio, per la calibrazione e validazione del quale si rende necessaria un'attività di campionamento e analisi di laboratorio relative alla qualità delle acque, nonché un'attività di supporto per l'ingegnerizzazione del sistema modellistico;

e) che per l'esecuzione delle suddette attività è stata individuata l'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente Ligure (nel seguito ARPAL), ente di diritto pubblico istituito con Legge Regionale n. 39/95,

la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge Regionale n. 20/06, nell'ambito delle proprie competenze, può fornire assistenza tecnica e supporto nei confronti degli enti territoriali, delle imprese e del mondo delle professioni, attraverso la stipula di contratti e convenzioni;

f) che il sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente SNPA, ai sensi dell'art. 12 della L. 132/2016, prevede per gli enti e Agenzie rientranti nel sistema di ricorrere in via prioritaria alle Rete Nazionale dei laboratori per le proprie attività ordinarie e straordinarie e che in particolare in data 28.01.25 è stato stipulato il Protocollo d'Intesa ISPRA/ARPA/APPA, concerne l'esecuzione delle attività di analisi di laboratorio in coerenza con l'articolo 12 della Legge 132/2016;

g) che sussiste l'interesse pubblico, nell'ambito dell'Appalto di cui trattasi, ad affidare ad ARPAL le analisi di laboratorio relative alla qualità delle acque nel Golfo del Tigullio, data l'affidabilità del servizio reso da un soggetto di diritto pubblico inserito nella Rete dei Laboratori SNPA;

h) che con nota ARPAL n. del 01/08/2025, acquisita al protocollo ARPAE con il Prot. 01/08/2025.0139599.E, ARPAL ha confermato la propria disponibilità a fornire il supporto analitico per le summenzionate attività in base al preventivo trasmesso allegato alla suddetta comunicazione,

i) che ARPAL dà atto dell'esatta conoscenza degli atti dai quali risultano le obbligazioni relative al Servizio di cui trattasi;

l) che per il perfezionamento del rapporto contrattuale di cui trattasi, Arpae, per conto dell'Appaltatore, intende richiedere, a mezzo apposita istanza ad Ispra, l'autorizzazione per affidare in subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, ad ARPAL il Servizio dettagliato in seguito, e che pertanto gli effetti del presente Contratto sono da intendersi sospensivamente condizionati all'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto come previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mod. ii.;

m) che Arpae comunicherà per iscritto ad ARPAL l'avvenuto conseguimento di quanto al punto che precede per confermare l'efficacia del Contratto;

QUANTO SOPRA PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## 1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente Contratto.

## 2. ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati:

- il Disciplinare tecnico (allegato A)
- il Capitolato Speciale di Appalto (CSA) e il Contratto di appalto sottoscritto in data 11 marzo 2024 tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, avente per oggetto il Servizio per la realizzazione di un sistema modellistico per la previsione di eventi di inquinamento a breve termine "short term" in aree di acquacoltura e turistico-ricreazionali, incluso nell'intervento B36 - Investimento n.3.5 - RIPRISTINO E TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI all'interno della Missione 2 (RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA) - Componente 4 "TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA" del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR) approvato con Decisione del

Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021 (CIG AO163FD626 - CUP I81G22000100001) per quanto applicabili al presente subappalto.

## 3. OGGETTO

Con il presente Contratto di subappalto, Arpae affida ad ARPAL (di seguito anche il Subappaltatore), che accetta, l'esecuzione delle attività di coordinamento del monitoraggio marino integrativo nell'area del Golfo del Tigullio, le analisi di laboratorio dei relativi campioni per la determinazione in matrici acque di mare e acque superficiali di E.coli ed Enterococchi, nutrienti, Solidi Sospesi Totali, POM e il supporto tecnico scientifico all'ingegnerizzazione del Sistema Modellistico nell'ambito delle attività previste per la realizzazione di un "Sistema modellistico per la previsione di eventi di inquinamento a breve termine "short term" in aree di acquacoltura e turistico-ricreazionali" nell'ambito dell'intervento B36 – PNRR-MER - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione_2 Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente_4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica investimento 3.5 Ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini - finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATIONUE - CUP I81G22000100001 - CIG A0163FD626, come più dettagliatamente descritto nel Disciplinare tecnico, allegato sub A).

## 4. EFFICACIA DEL CONTRATTO

L'efficacia del Contratto è subordinata alla conclusione dell'iter autorizzativo del subappalto secondo quanto precisato nelle premesse e come previsto nel CSA. A seguito della positiva conclusione dell'iter autorizzativo, il Contratto resterà in vigore fino alla data del 30/06/2026.

La mancata autorizzazione da parte della Stazione Appaltante determina l'inefficacia del presente Contratto ed in tale evenienza nulla sarà dovuto da Arpae al Subappaltatore.

## 5. DECORRENZA E DURATA

Il Subappaltatore dovrà svolgere le attività con decorrenza fissata dalla comunicazione di efficacia del Contratto inviata da Arpae, fino alla data del 30/06/2026, come previsto nel Disciplinare Tecnico allegato al presente atto.

## 6. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL SUBAPPALTATORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA

Ai fini dell'esecuzione del Servizio il Subappaltatore dichiara:

1) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla gara principale in relazione alla natura del Servizio;
2) l'assenza in capo allo stesso di cause di esclusione di cui al Capi II del Titolo IV della parte V del Codice degli appalti ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice dei Contratti;
3) il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice dei Contratti;
4) l'insussistenza di alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
5) di osservare tutte le leggi, regolamenti e disposizioni relative alla sicurezza e salute sul lavoro, al trattamento retributivo, contributivo ed assicurativo del personale ed alle materie tecniche applicabili al Servizio;
6) di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni e gli obblighi previsti nel presente contratto;

7) di essere in grado di eseguire il Servizio a perfetta regola d'arte, in assoluta ottemperanza alle obbligazioni assunte da Arpae nei confronti di Ispra a fronte dell'Appalto per quanto previsto nel Contratto;

8) di eseguire il Servizio con la migliore diligenza e perizia a perfetta regola d'arte, secondo le leggi e norme tecniche applicabili, in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente atto ed al quale ci si richiama nonché secondo le ulteriori istruzioni particolari che potranno essere date da Arpae nel corso dell'esecuzione, incluso il rispetto dei requisiti come da impegno già sottoscritto dal Subappaltatore per i rapporti con Arpae;

9) di consegnare tempestivamente ad Arpae tutte le informazioni e documentazioni già richieste con il presente Contratto o che successivamente venissero richieste in quanto necessarie ad Arpae sia per gli adempimenti verso l'Ispra che per controlli e/o attestazioni tecniche, operative, amministrative, fiscali, retributive, contributive, assistenziali, assicurative e relative alla salute e sicurezza sul lavoro, esigibili secondo le leggi in vigore;

10) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale;

11) di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni o comunque non inferiore a quello garantito da Arpae;

12) di essere in possesso di polizza con primaria compagnia di assicurazione, di adeguata copertura della responsabilità civile verso Terzi, compresi tra questi Arpae ed Ispra, per i danni causati a persone e/o cose che dovessero verificarsi per causa del Subappaltatore e/o del personale impiegato nell'esecuzione del Servizio. Eventuali franchigie, scoperti e/o oneri derivanti da limitazioni di copertura, in caso di sinistro resteranno comunque a totale carico del Subappaltatore;

13) di risarcire qualsiasi danno, diretto e/o indiretto, derivante ad Arpae e/o ad Ispra e/o a Terzi, a seguito di una qualsiasi violazione degli obblighi previsti nel presente Contratto, di sollevare e tenere indenne Arpae da ogni controversia e da conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese, di qualsiasi genere, di Terzi, privati e/o pubbliche amministrazioni in ordine a quanto ha diretto o indiretto riferimento al Contratto e specificatamente all'esecuzione del Servizio.

## 7. OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR

Si precisa che si applicano al Subappaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti all'Appaltatore e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do Not Significant Harm (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e ove applicabili ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso quanto di seguito riportato:

a) Nel caso in cui il subappaltatore, all'atto della stipula del presente Contratto, occupi oltre 50 dipendenti questi è obbligato a consegnare ad Arpae copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che è tenuto a redigere, ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione di conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera o al consigliere di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla

consigliera o al consigliere regionale di parità.

b) Nel caso in cui il subappaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), questi è obbligato a consegnare ad Arpae, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali e/o la risoluzione del Contratto di cui alle previsioni successive.

c) Nel caso in cui il subappaltatore occupi all'atto della stipula del presente atto, un numero di dipendenti pari o superiore a 15, lo stesso è tenuto a consegnare ad Arpae, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto, la documentazione di cui all'art. 47 comma 3 bis del D.L. n. 77/2021 , i.e. certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e altresì relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data della sottoscrizione del presente contratto. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analoghi a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'art. 47 comma 2 del citato D.L. n. 77/2021.Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 16 e/o la risoluzione del presente Contratto come previsto nel successivo articolo 19.

d) Il subappaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il subappaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del presente Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile, ai fini dell'esatto adempimento del contratto. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali e/o la risoluzione del Contratto di cui alle successive previsioni contrattuali.

## 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.

Sarà obbligo del subappaltatore adottare nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Il Subappaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il subappaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà consegnare tutti i documenti inerenti la sicurezza di competenza dello stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni delle norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro da parte del subappaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Arpae rimane esonerata sin d'ora da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali infrazioni commesse dal subappaltatore che fossero accertate

durante l'esecuzione delle prestazioni.

## 9. CORRISPETTIVO

A fronte di tutti gli obblighi, responsabilità ed oneri assunti dal Subappaltatore con il presente Contratto Arpae riconoscerà al Subappaltatore il corrispettivo di Euro 105.275,00 (centocinquemiladuecentosettantacinque). Tutti gli importi si intendono IVA esclusa. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto occorrente per l'esecuzione del Servizio ivi incluso ogni adempimento di natura amministrativa, tributaria, assicurativa e di qualsiasi altra natura applicabile al Servizio. Pertanto, null'altro verrà riconosciuto al Subappaltatore ed il Subappaltatore nulla potrà richiedere, per eventuali maggiori oneri che si potranno presentare durante l'esecuzione del Servizio, sia per garantire la completa corrispondenza a quanto previsto nei documenti contrattuali, sia per adempiere alle norme di legge applicabili anche se entrate in vigore dopo la stipula del Contratto. I costi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro sono integralmente inclusi nel corrispettivo contrattuale e non sono stati assoggettati a ribasso in conformità a quanto richiesto dalle leggi vigenti.

## 10. MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il corrispettivo sarà fatturato dal Subappaltatore al termine delle attività e previa attestazione della regolarità delle prestazioni da parte del Responsabile di Progetto di Arpae.

La fatturazione dovrà essere emessa, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti, con la seguente intestazione e destinazione: Arpae Emilia Romagna, sede legale in via Po n. 8 – Bologna P.I. 04290860370

Codice Destinatario per fatturazione elettronica: ***UFFRF4***

La fattura elettronica dovrà sempre riportare l'indicazione del numero di Contratto, CIG e/o CUP e la causale di fatturazione.

Si precisa inoltre che le fatture conformi devono riportare:

- Numero e data fattura
- Ragione sociale e CF/P.IVA del subappaltatore
- Oggetto del servizio
- Importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese - Scadenza della fattura
- Codice identificativo gara (CIG) AO163FD626
- CUP I81G22000100001
- Qualsiasi altra informazione necessaria

Il Subappaltatore si impegna ad osservare tutti gli obblighi imposti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13 Agosto 2010 e successivi aggiornamenti nonché a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati secondo le modalità previste dalla medesima legge.

## 11. PAGAMENTI E TRATTENUTE

Ogni fattura regolarmente emessa sarà liquidata direttamente da ARPAE con rimessa diretta a 30 giorni data

fattura. Non potranno essere liquidati pagamenti per fatturazioni emesse in modo difforme da quanto stabilito nel Contratto e/o in caso di mancato adempimento all'obbligo di inoltro ad Arpae dei documenti richiesti oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti; la sospensione dei pagamenti permarrà fino a che non si giunga alla regolarizzazione delle fatture e/o all'adempimento dell'obbligo citato. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà dare titolo al Subappaltatore per la richiesta di mora qualora detto ritardo fosse dipendente da quanto indicato nel presente articolo.

## 12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

1. Il Subappaltatore si obbliga ad assolvere a tutte le prescrizioni previste dall'articolo 3 della l. n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto; pertanto, si impegna trasmettere prima ed ai fini del pagamento la dichiarazione relativa alla prevista dall'articolo 3. co. 7. della legge n. 136 del 2010.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento saranno registrati su un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, i cui estremi identificativi devono essere tempestivamente comunicati dal subappaltatore. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni. Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo e dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

## 13. PENALI

1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto a quanto concordato nel Disciplinare tecnico, non imputabile ad Arpae, a forza maggiore, a caso fortuito, verrà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore dell'appalto.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata con Arpae, b) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili al subappaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; c) nella ripresa dell'esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata con Arpae. Le penali sono applicate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Arpae ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 1, Arpae promuove l'avvio delle procedure di risoluzione di cui al presente contratto.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da Arpae a causa dei ritardi per fatto del subappaltatore.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il subappaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per Arpae di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito. Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento del subappaltatore agli obblighi in materia di DNSH di cui al precedente articolo nonché nelle

ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento del subappaltatore agli obblighi in materia delle pari opportunità, in materia contabile e relativi alla comprova del conseguimento di target e del milestone di cui al CSA.

**14. DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI.**

I crediti che il Subappaltatore maturerà e vanterà nei confronti di Arpae a seguito dell'esecuzione del Servizio non sono cedibili.

**15. DIVIETO DI SUBAPPALTO, SUBAFFIDAMENTO E CESSIONE.**

È fatto espresso divieto al Subappaltatore di subappaltare o subaffidare l'esecuzione del Servizio affidatogli. È fatto espresso divieto al Subappaltatore di cedere, in tutto o in parte, il Contratto e/o i diritti e le obbligazioni da esso derivanti.

Il mancato rispetto dei divieti sopra espressi comporterà l'immediata risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile ed il pagamento dei danni, da parte del Subappaltatore, ad Arpae.

**16. RISERVATEZZA.**

a) I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati prodotti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Appalto, rimarranno di titolarità esclusiva di Arpae e di Ispra che potranno, quindi, disporne. Il subappaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. Il subappaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta. Pertanto, Arpae e ISPRA avranno il diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto.

b) Il subappaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i prodotti, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto.

c) Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati da ISPRA e da Arpae, e anche quelli da questi ultimi formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell'ISPRA e di Arpae e devono essere restituiti al completamento delle prestazioni.

d) Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il software e il know-how che siano di proprietà di ISPRA o Arpae che siano stati ai medesimi concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente contratto e/o sviluppati o acquisiti successivamente in relazione alle prestazioni rimarranno di proprietà di questi.

e) Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente contratto, resteranno nella titolarità esclusiva di ISPRA e Arpae i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dal subappaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

f) Pertanto, Arpae e ISPRA avranno diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuna eccezione di sorta.

g) Il subappaltatore dovrà garantire ad Arpae che, nel momento in cui gli esiti dei servizi commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

h) Il Subappaltatore si obbliga espressamente a fornire ad Arpae copia di tutta la documentazione, creata, predisposta o realizzata da se medesimo ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti d'uso, diritti di proprietà intellettuale e di copyright, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, Arpae e Ispra potranno disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

i) Il subappaltatore deve, altresì, provvedere, senza alcun onere a carico di Arpae e ISPRA, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale di Arpae, per la piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati.

l) Al subappaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti da Arpae e ISPRA e/o di spendere lo stesso nome de ISPRA e Arpae presso altri clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica. Al subappaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta di Arpae.

m) È fatta salva l'applicazione della normativa in materia di accesso documentale (art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990), accesso civico (art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. 33/2013) e accesso alle informazioni ambientali (D. Lgs. 195/2005), alla quale sono comunque soggette le Pubbliche Amministrazioni che sottoscrivono il presente contratto.

## 17. PROPRIETA' INDUSTRIALE, BREVETTI E MARCHI

Il subappaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Il Subappaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne Arpae da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui prodotti, materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dal subappaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno. Il Subappaltatore garantisce altresì la piena proprietà, o comunque di avere idoneo titolo ed il pacifico godimento dei prodotti, dei componenti utilizzati per l'esecuzione del servizio, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software eventualmente utilizzati, dei contenuti forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi. Qualora venga promossa nei confronti di Arpae e della Stazione Appaltante un'azione giudiziaria, o siano avanzate pretese o richieste di risarcimenti od indennizzi anche in via stragiudiziale, da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e forniti e beni acquistati o presi in locazione, e sulle licenze d'uso fornite, il subappaltatore manleva e tiene indenne fin d'ora Arpae e la Stazione

Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi e conseguenti, ivi inclusi quelli relativi a danni, spese giudiziali e legali, che Arpae e la Stazione Appaltante fossero in ogni caso chiamate ad assumere. Arpae si obbliga ad informare prontamente per iscritto il subappaltatore delle iniziative giudiziali o stragiudiziali di cui al precedente paragrafo. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, Arpae, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

## 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le Parti convengono espressamente che la violazione di qualunque obbligazione elencata nei precedenti articoli 6,7, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 e 19 da parte del Subappaltatore, costituirà grave violazione del Contratto, legittimando Arpae a risolvere di diritto il Contratto ex art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione inviata al Subappaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Arpae potrà altresì avvalersi della medesima facoltà di risolvere di diritto ex art. 1456 Codice Civile il Contratto nel caso in cui il Subappaltatore perda anche uno solo dei requisiti prescritti per l'assunzione di appalti pubblici, o non rispetti le disposizioni previste "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e Arpae ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del DEC o RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione;

c) violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale del Subappaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell'attività dell'Arpae;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP o di Arpae;

e) sospensione dell'esecuzione o mancata ripresa delle attività da parte del subappaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei servizi/beni forniti alle specifiche di contratto;

i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;

m) inadempimento agli obblighi contrattuali in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, della legge 136/2010;

n) la perdita da parte del subappaltatore dei requisiti per l'esecuzione, quali la liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti;

o) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

p) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae in ragione dell'esecuzione del contratto;

q) quando il DEC o Arpae, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del subappaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto al Subappaltatore. Lo stesso DEC o RUP o Arpae formula, altresì, la contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il subappaltatore abbia risposto, Arpae dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del subappaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC o RUP o Arpae gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali il subappaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il subappaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Arpae risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Le Parti convengono che il Contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui venga imposto per atto di autorità, nel caso di diniego, revoca o annullamento dell'autorizzazione al subappalto e nel caso di risoluzione dell'Appalto, in ogni momento e per qualsiasi motivo per la facoltà di Ispra di avvalersi di quanto previsto all'art. 1671 Codice Civile.

Nel caso di risoluzione dipendente, anche indirettamente, dal fatto del Subappaltatore, quest'ultimo dovrà risarcire a Arpae qualsiasi danno che possa comunque ad essa derivare a seguito dell'inadempimento che ha portato alla risoluzione.

In caso di risoluzione del Contratto, al Subappaltatore verranno riconosciuti solo i corrispettivi relativi alle attività effettivamente eseguite e documentate, essendo espressamente escluso ogni suo diritto ad eventuali altri compensi, indennità o risarcimenti.

A seguito della comunicazione di risoluzione del Contratto, il Subappaltatore dovrà astenersi da ogni e qualsiasi attività e dovrà consegnare ad Arpae tutta la documentazione inerente il Servizio ed ogni altro modulo e/o documento ricevuto da Arpae per l'esecuzione del Servizio nonché eventuali materiali, apparecchiature di Arpae e/o di ISPRA a qualunque titolo detenute dal Subappaltatore stesso.

Ogni contestazione in merito alla legittimità della risoluzione del Contratto non potrà essere invocata dal

Subappaltatore per proseguire nell'esecuzione del Servizio affidatogli con il Contratto o per rifiutare o ritardare l'obbligo di consegnare a Arpae quanto sopra indicato.

## 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al contratto di appalto principale e al presente contratto.

Ispra, relativamente alle attività che deriveranno dal contratto di appalto principale è titolare del trattamento dei dati e Arpae è individuato quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, relativamente allo svolgimento delle prestazioni derivanti dal contratto principale.

Il subappaltatore è chiamato ad eseguire attività di trattamento dei dati personali nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, pertanto, si ritiene opportuno nominarlo, previa autorizzazione dell'ISPRA, stazione appaltante dell'appalto principale, Sub Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante sottoscrizione di apposito atto.

Il subappaltatore ha gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla legge vigente in materia.

Nel caso in cui il subappaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, o nel caso questi agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare e dal Responsabile, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, Arpae diffiderà il subappaltatore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, Arpae in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il subappaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

## 20. SPESE, IMPOSTE E TASSE.

Sono a carico del subappaltatore, senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del contratto e dei documenti contrattuali, in caso di uso del medesimo;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle attività;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione delle attività.

## 21. DISPOSIZIONI GENERALI.

Le Parti si danno vicendevolmente atto che gli articoli del Contratto che eventualmente risultino in violazione di disposizioni imperative di legge non saranno efficaci nei limiti di tali violazioni, senza invalidare i restanti articoli del Contratto nella sua interezza.

Il Contratto, unitamente ai suoi allegati, costituisce la manifestazione integrale delle intese intercorse tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo intercorso per pari oggetto.

Tutti i documenti relativi alla sicurezza e salute sul lavoro, dovuti secondo quanto previsto dalle vigenti leggi, da redigere prima dell'inizio del Servizio o da adeguare successivamente in funzione dell'evoluzione del Servizio stesso, costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto e la loro mancanza è causa di nullità del Contratto.

Qualsiasi modifica al Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da un atto scritto sottoscritto dalla parte nei cui confronti la stessa è invocata.

Ogni comunicazione tra le Parti, avente rilevanza contrattuale, si intenderà valida solo se effettuata per iscritto e spedita agli indirizzi indicati in epigrafe.

I riferimenti per comunicazioni operative relative all'esecuzione del Servizio saranno scambiati fra il responsabile Arpae ed il Responsabile del Subappaltatore all'inizio del periodo di Servizio; ogni successiva modifica dei riferimenti operativi dovrà essere comunicata per iscritto.

L'eventuale mancato esercizio della facoltà per una delle Parti di avvalersi di una qualsiasi delle pattuizioni cntenute nel Contratto, ovvero l'acquiescenza ad un inadempimento o alla inosservanza di una pattuizione, non potranno considerarsi in alcun modo quale rinuncia a quanto disposto da tale pattuizione e non impediranno di chiedere l'adempimento della stessa o di ogni altra pattuizione e di agire in forza di essa o in conseguenza di qualsiasi altra inadempienza o violazione.

Le Parti espressamente e reciprocamente dichiarano che i dati riportati nel Contratto e/o successivamente scambiati fra le Parti per gli adempimenti previsti nel Contratto, saranno usati solo ed esclusivamente per le finalità contrattuali.

## 22. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia avente ad oggetto l'efficacia, l'esecuzione, l'interpretazione e la risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Bologna, _____

Elisabetta Trovatore
09.10.2025 16:50:20
GMT+02:00

_____ _____

Arpae Il Subappaltatore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Subappaltatore dichiara di avere preso conoscenza di tutte le clausole sopra descritte e di approvare specificatamente per iscritto i seguenti articoli: 1 e 2 (Premesse ed Allegati), 3 (Oggetto del Contratto), 4 (Efficacia del Contratto), 5 (Decorrenza e durata), 6 (Obblighi e responsabilità del Subappaltatore), 7 (Obblighi specifici del subappaltatore derivanti dal PNRR), 8 (Disposizioni in materia di sicurezza), 9 (Corrispettivo) 10 (Modalità di fatturazione), 11 (Pagamenti e Trattenute), 12 (Tracciabilità dei flussi) 13 (Penali) 14 (Divieto di cessione dei crediti), 15 (Divieto di subappalto, subaffidamento e cessione), 16 (Riservatezza), 17 (proprietà industriale, brevetti, marchi), 18 (Risoluzione del Contratto), 19 (Disposizioni generali), 20 (Foro competente).

_____ Elisabetta Trovatore
09.10.2025 16:50:20
GMT+02:00
_____ Il Subappaltatore

PROPOSTA N. PDET 754 del 20/10/2025

**Centro di Responsabilità:**

**OGGETTO:** Struttura Idro-Meteo-Clima. Subappalto ad Arpa Liguria di attività di coordinamento del monitoraggio marino nell'area del Golfo del Tigullio, di analisi di laboratorio dei relativi campioni per la determinazione in matrici acque di mare e acque superficiali di E.coli ed Enterococchi, nutrienti, Solidi Sospesi Totali, POM e di supporto tecnico scientifico all'ingegnerizzazione del Sistema Modellistico, nell'ambito del contratto con ISPRA avente ad oggetto il servizio per la realizzazione di un sistema modellistico per la previsione di eventi di inquinamento a breve termine "SHORT TERM" in aree di Acquacoltura e Turistico Ricreazionali - Progetto "PNRR - MER - SIMBA" (CIG A0163FD626 - C.U.P. I81G22000100001).

## PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Angelillis Matteo - Unità Amministrazione Area Metropolitana esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 20/10/2025

Angelillis Matteo